



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV)

Telefono 0438/898145 - Fax 0438/898141

www.icfarra.edu.it

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it - TVIC84300N@pec.istruzione.it

Cod. Fisc. n° 83006030262



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2022/2023

Il giorno 06 del mese di marzo 2023, a seguito delle trattative avvenute nei seguenti incontri:

- 25 novembre 2022 (invito prot. 7842/II.10 del 19/11/2022)
- 06 dicembre 2022 (invito prot. 8293/II.10 del 03/12/2022)
- 06 febbraio 2023 (invito prot. 639/II.10 del 25/01/2023)
- 06 marzo 2023 (invito prot. 1699/II.10 del 27/02/2023)

SI STIPULA

la seguente IPOTESI di Contratto Integrativo di Istituto.

Parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Mussato

Parte Sindacale

RSU

FLC CGIL Prof. Cozza Vincenzo

CISL Scuola Ins.te Aroma Claudia

UIL Scuola Coll. Scol. Piazza Vitamaria



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV)

Telefono 0438/898145 - Fax 0438/898141

www.icfarra.edu.it

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it -

TVIC84300N@pec.istruzione.it

Cod. Fisc. n° 83006030262



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO RELATIVA ALLA PARTE NORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2022, presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per discutere la parte normativa relativa all'accordo integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2022/2023, in considerazione del rinnovo del CCNL 19.04.2018.

Alla luce del confronto

Visto il DM 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il CCNI 31/08/1999;

Visto il CCNL 1998/2001;

Visto il CCNL biennio economico 2000/2001 del 15 marzo 2001;

Visto il CCNL per II quadriennio giuridico 2002/2005;

Visti il CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

Viste le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

Visto il D. Lgvo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

Vista l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per II reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 delta Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;

Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

Visti il C.C.N.L. del 29 novembre 2007; l'art. 13 CCNL 94-97; artt. 2,3,4,6,8,9 CCNL 98-2001;

Visto il D.lgs n. 141 def. 1 agosto 2011 relativo a "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.15";

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Uomo On

Clodius Un

Rosa

Uomo

Visto il PTOF per il triennio 2019-2022, Il cui aggiornamento e stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 29 ottobre 2020;

Visto il Piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti;

Vista la proposta di piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore s.gg.aa.;

Visto il nuovo CCNL Scuola def .19.04.2018,

LE PARTI DELL' ACCORDO

- L'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Tiziana Mussato;
- La rappresentanza sindacale unitaria: Risultano presenti all'incontro:

L'ins.te Cozza Vincenzo

L'ins.te Aroma Claudia

L'ins.te Zaniol Annalisa (membro associativo)

La C.S Sig.ra Piazza Vitamaria

- I rappresentanti delle 00.SS. firmatarie def. CCNL del 19 aprile 2018 risultano assenti

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente accordo viene stipulato ai sensi dell'art.6 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 stipulato in data 29 novembre 2007, così come modificato dall'art. 22 del CCNL 2016-2018 stipulato in data 19 aprile 2018 (di seguito nominato CCNL) ed al D. lgs n. 150/2009.

2. Gli effetti decorrono dal giorno seguente la data della firma delle parti contraenti, salvo il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti. La validità è riferita all'anno scolastico 2022/2023 e si intende tacitamente rinnovato sino alla stipula di un successivo Contratto Integrativo di Istituto.

3. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o di esigenze sopravvenute su richiesta di una parte contrattuale.

4. Gli articoli che seguono si applicano a tutto il personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo.

5. I soggetti delle delegazioni trattante sono:

a) Per la parte pubblica: la Dirigente Scolastica;

b) Per i soggetti sindacali: la R.S.U. i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 19.04.2018

6. L'informazione preventiva e l'informazione successiva saranno fornite nel corso di appositi incontri, attraverso la consegna della relativa documentazione.

Nel caso di attribuzione alla scuola nel corso dell'anno scolastico di finanziamenti derivanti da progetti, accordi in rete o specifiche disposizioni legislative che prevedono l'utilizzazione del personale, l'informazione preventiva sarà fornita attraverso la comunicazione relativa al finanziamento pervenuto alla scuola.

Relativamente alle proposte di formazione delle classi e di determinazione dell'organico dell'autonomia per il successivo triennio, l'informazione preventiva sarà fornita attraverso la comunicazione della proposta.

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Umano Car

Rosa Parady

Maria

T. Mussato

4. Resta comunque salva la possibilità di concordare modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

5. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del D.

Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di atto CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO è inviato

dal Dirigente Scolastico per il controllo al collegio dei revisori dei conti per il previsto parere (art. 40bis, D. Lgs n. 165/2001), entro 5 giorni, corredato dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.

6. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il predetto atto viene definitivamente adottato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.

7. Successivamente, il presente contratto verrà inviato ad ARAN e CNEL.

8. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il DS provvede a fare pubblicare copia integrale del presente accordo all'Albo dell'Istituzione Scolastica ed a pubblicare lo stesso sul sito web dell'Istituto.

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 - Rispetto delle competenze

- 1- Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli OO.CC., del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.

Art. 5 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

- 1 Contrattazione integrativa
- 2 Informazione preventiva
- 3 Confronto
- 4 Procedure di concertazione
- 5 Informazione successiva

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i nominativi alla Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica alla Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. La Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

Unicame One

Maria Rosa Claudia

T. cement

Art. 9 - Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, anche:

- B 1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- B 2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 10 - Interpretazione Autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente atto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 11- Relazioni sindacali a livello di istituto

1. Le relazioni sindacali, a livello di Istituto, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, si svolgono nel rispetto delle competenze della Dirigente Scolastica e degli Organi Collegiali d'Istituto, con le modalità previste nel presente contratto.
2. Le relazioni sindacali si svolgono con la presenza dei soggetti sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018, regolarmente convocati.
3. La riunione è valida a tutti gli effetti qualora sia presente la maggioranza della RSU.
4. Nel caso in cui la riunione non possa essere tenuta per mancanza del numero legale di cui al comma precedente, la Dirigente Scolastica provvede ad una seconda convocazione entro i 5 giorni successivi alla data della prima convocazione, secondo le modalità di cui all'art. 49.

Art. 12 – Convocazione

1. Ai fini dell'informazione e della contrattazione, la Dirigente Scolastica convoca la delegazione sindacale, previa consultazione con la R.S.U., con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione. Solo particolari ragioni di urgenza consentono un termine di preavviso più breve, e comunque non prima delle 24 ore dal giorno di convocazione.
2. Gli incontri possono essere convocati dalla Dirigente Scolastica anche su richiesta della R.S.U. o delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018.
3. Almeno 48 ore prima degli incontri, la Dirigente Scolastica mette a disposizione la documentazione relativa alle materie da trattare ai soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.
4. A richiesta delle parti, al termine degli incontri può essere redatto un verbale che viene sottoscritto dalle parti medesime. In caso di disaccordo tra le parti, nel verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti, devono risultare le diverse posizioni delle parti medesime.

Art. 13 - Informazione e confronto

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Usciano
Claudia
Anna
Anna

1. Il rapporto tra parte pubblica e parte sindacale avverrà attraverso il confronto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL al fine di valorizzare una metodologia di lavoro che consente di instaurare un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. La Dirigente Scolastica fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018 l'informazione preventiva e successiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle materie di cui all'art. 5 del CCNL 2018.

3. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018 può chiedere, in forma scritta, un esame dell'argomento oggetto di informazione preventiva. La Dirigente Scolastica informa della richiesta gli altri soggetti sindacali e procede, entro tre giorni della richiesta, a convocare un apposito incontro per l'esame che dovrà concludersi, con la verbalizzazione delle relative posizioni, entro i 5 giorni successivi alla data della prima convocazione.

4. Durante il periodo in cui si svolge l'esame la Dirigente Scolastica non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono, sulle stesse, iniziative conflittuali.

5. Concluso l'esame è fatta salva l'autonoma determinazione della Dirigente Scolastica.

Art. 14 - Conciliazione e raffreddamento

Premesso che le relazioni sindacali saranno improntate a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti, in caso di controversie insorte all'interno dell'Istituto in ordine ad una qualsiasi delle materie inerenti alle relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica, si farà riferimento all'art. 16 del CCNL del 04/08/1995.

CI-ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgvo n. 81/2008)

Art. 15 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'Istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza.

Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Art. 16 - Obblighi della Dirigente Scolastica in materia di sicurezza

La Dirigente Scolastica, in qualità di datrice di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;

Umano

Claudio

Rob

Alba

Il

- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 17 - Il servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica la Dirigente Scolastica, in quanto datrice di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 18 - Documento valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi è redatto dalla Dirigente Scolastica che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 19 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

La Dirigente Scolastica direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione la Dirigente Scolastica sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 20 - Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente la Dirigente Scolastica adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 21 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Luciana Ona

Clotilde

Luciana

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dalla normativa attualmente vigente (D.I. lavoro/sanità del 16/1/97; D. Lgvo n. 81/2008; D. Lgvo n. 106/2009).

Art. 22 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.

Art. 23 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Per questa istituzione scolastica, avente numero di dipendenti inferiore a 200, viene designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'ambito della RSU di istituto.

In caso di dimissioni del RLS, la RSU precede ad una nuova designazione per il periodo restante.

Nel caso di dimissioni delle RSU, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuove elezioni.

Il RLS resta in carica per un triennio. I componenti delle RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell'incarico di RLS, ferma restando la copertura del triennio e delle relative incombenze con programmata continuità.

Art. 24 - Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal D.lgs n. 81/2008, le parti precisano quanta segue:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente alla Dirigente Scolastica le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
- b) la consultazione da parte della Dirigente Scolastica, prevista dal D.lgs n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; e altresì) consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D. lgs n. 81/2008 che deve prevedere un programma base minima di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal medesimo decreto

legislative e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

g) per l'espletamento dei compiti previsto dalla norma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue (secondo quanto stabilito dall'art. 7 del CCNL e norme successive). Per l'espletamento e gli adempimenti previsti il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 25 - Designazione RLS

La RSU designa, come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza...

Art. 26 - Controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dal D. Lg.vo n. 81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale.

C2 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E DEI PROGETTI COMUNITARI

Art. 27 - Progetti PON, POR, con finanziamento Regionale, Ministeriale e/o da altri Enti o Istituzioni

1. Per l'opera di progettazione e presentazione dei progetti nulla è dovuto da parte dell'Istituzione Scolastica né ad interni, né ad esterni.
2. Una volta ottenuto il finanziamento del progetto, il progettista ha diritto al compenso previsto per tale funzione riportato nel finanziamento.
3. Per il reclutamento di tutor viene diramato apposito bando nella forma della Circolare Interna.
4. Costituirà titolo preferenziale a parità di requisiti, l'aver redatto o ideato il progetto.
5. Nel caso che competenze specifiche non ne esistano all'interno della scuola si ricorre agli esterni che hanno collaborato e, in mancanza, a coloro che presentino curriculum adeguato.
6. Le risorse provenienti da progetti con finanziamento specifico ed esterno al F.I.S. (Nazionali, comunitari, territoriali, ecc.) verranno utilizzate secondo quanto previsto dal finanziamento stesso, coinvolgendo le figure professionali necessarie e previste dal progetto. I compensi verranno assegnati in riferimento all'effettivo servizio svolto dal personale coinvolto. Quest'ultimo verrà individuato sulla base delle competenze e della disponibilità, offrendo a tutti pari opportunità di accesso. Il servizio del personale, salvo diversa disposizione del progetto medesimo, è da intendersi aggiuntivo.

RISORSE DISPONIBILI A.S. 2022/2023

Il Fondo d'Istituto viene ripartito in maniera proporzionale sulla base dell'organico di fatto tra tutto il personale docente ed ATA suddiviso per gradi e ordini di scuola*:

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. 34

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Ununo One
Clandia
Lami
Mimi
T. unmet

8. Nei casi in cui, per esigenze di servizio aggiuntivo che determina intensificazione del lavoro, verrà riconosciuto un compenso forfettario da erogare secondo quanto stabilito dalla CII e accettato dai dipendenti interessati.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. In base al Piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, gli incarichi specifici, di cui all'art. 47 del CCNL, riferiti ai Collaboratori scolastici, sono identificati nei compiti appresso specificati e sono assegnati secondo le seguenti priorità:

- a) **assistenza per gli alunni portatori di handicap di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, per esigenze di particolare disagio** - attività consistente nell'assistere i portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- b) **attività di Primo Soccorso**
- c) **magazzino detersivi**

Si precisa che verranno attivati incarichi specifici pari al numero di Collaboratori scolastici che non godono della posizione economica prevista dell'ex art.7.

Art. 30 - Criteri generali e modalità per l'attribuzione

La Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:

- Comprovata professionalità specifica;
- Disponibilità degli interessati.

1. Non può essere assegnato più di un incarico specifico alla stessa persona.
2. L'incarico per l'assistenza agli alunni portatori di handicap è attribuito anche in assenza di esplicita disponibilità scritta.
3. In caso di assenze, il titolare dell'incarico specifico può essere sostituito da altro personale disponibile. In tale caso il compenso, detratto al titolare, è attribuito proporzionalmente al sostituto.
4. L'attribuzione degli incarichi specifici è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante lettera d'incarico, individuale o cumulativa, con l'indicazione delle mansioni da svolgere.
5. Gli incarichi specifici possono essere oggetto di verifica da effettuarsi, anche in itinere e comunque prima della liquidazione dei relativi compensi, in sede di contrattazione d'Istituto in apposita riunione convocata dalla Dirigente Scolastica.

Art. 31 - Compensi

1. Sulla base delle risorse disponibili per anno scolastico, i compensi sono quelli attribuiti secondo la tabella di ripartizione di seguito riportata.

Assistenti amministrativi

Art. 32 - Identificazione degli incarichi specifici

1. In base al Piano di lavoro predisposto dal DSGA, gli incarichi specifici, di cui all'art.47 del CCNL, riferiti agli Assistenti amministrativi, sono così identificati:

- a) Registro Elettronico: n.1
- b) Acquisizione conoscenze della Normativa a supporto delle pratiche Amministrative
- c) Gestione contratti Covid
- d) Referente Handicap

2. Si precisa che verranno attivati incarichi specifici pari al numero di Assistenti Amministrativi che non godono della posizione economica prevista dell'ex art.7.

Umeno
Cone
Clobchi
Dona
Mura
T. Almond

Art. 33 - Criteri generali e modalità per l'attribuzione

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:

- Comprovata professionalità specifica;
- Disponibilità degli interessati.

1. Non può essere assegnato più di un incarico specifico alla stessa persona.
2. In caso di assenze, il titolare dell'incarico specifico può essere sostituito da altro personale disponibile. In tale caso il compenso, detratto al titolare, è attribuito proporzionalmente al sostituto.
3. L'attribuzione degli incarichi specifici è effettuata dalla Dirigente Scolastica mediante lettera d'incarico, individuale o cumulativa, con l'indicazione delle mansioni da svolgere.
4. Gli incarichi specifici possono essere oggetto di verifica da effettuarsi, anche in itinere e comunque prima della liquidazione dei relativi compensi, in sede di contrattazione d'Istituto in apposita riunione convocata dalla Dirigente Scolastica.

ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO D'ISTITUTO

Art. 35 - Attività incentivabili

1. Le attività aggiuntive d'insegnamento e le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono strumentali al conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 35, comma 2.
2. Le attività aggiuntive d'insegnamento consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.
3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione, alla referenza e alla responsabilità progettuale e di attuazione delle iniziative progettate, al coordinamento delle attività delle Commissioni e dei gruppi di lavoro e di specifiche iniziative didattico - educative, alla produzione di materiali utili per la didattica.
4. Tra le attività funzionali all'insegnamento, la partecipazione alle attività contemplate dall'art. 29, comma 3, lett. a), del CCNL del 29.11.2007, che eccede il limite delle 40 ore previste, dà diritto alla retribuzione oraria prevista dalla tabella 5 del medesimo contratto.

Art. 36 - Criteri di individuazione del personale docente e modalità di attribuzione dell'incarico

1. L'individuazione del personale docente, da parte del Collegio dei docenti, si fonda, di norma, sul seguente criterio; disponibilità del personale, con precedenza per i docenti con contratto a tempo indeterminato.
Competenza specifica documentabile
Esperienza specifica documentabile
2. I docenti possono dichiarare la propria disponibilità a svolgere una o più attività incentivabili.
3. A ogni docente può essere attribuita più di una attività, in assenza di disponibilità di altro personale.
4. In presenza di due o più richieste, a parità di competenze ed esperienze, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio riconosciuta o riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera; in caso di ulteriore parità, si tiene conto della maggiore età.
5. L'attività attribuita deve essere svolta al di fuori degli obblighi di lavoro.
6. L'attività è attribuita dalla Dirigente Scolastica mediante lettera d'incarico, individuale o cumulativa, con l'indicazione delle funzioni e dei compiti da svolgere.

Art. 37 - Compensi

1. Sono definiti sulla base delle risorse disponibili per l'anno scolastico.

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Umeiro
Candau
Rozze
Mina
T. de...
C...

C4 - criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente al sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.

Art. 38 - Compensi e valorizzazione del merito

In base alla LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) i fondi per la valorizzazione del merito sono destinati alla valorizzazione del personale scolastico senza distinzione tra personale ATA e Docenti e quindi entrano a pieno titolo tra i fondi da contrattare in sede di contrattazione integrativa d'Istituto. Si conviene che per questi fondi, qualunque sia la cifra, essi, come gli altri saranno suddivisi nella quota del 75 % ai Docenti e il 25 % al personale ATA in modo da valorizzare tutte le professionalità presenti nell'istituzione scolastica che con il loro apporto determinano il successo organizzativo dell'istituzione scolastica stessa nonché la piena realizzazione delle attività previste nel PTOF.

C5 - modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e contingenti di personale previsto dall'articolo 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/1990.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - Bacheca sindacale e documentazione

1. Nella sede centrale dell'Istituto e nei relativi plessi o scuole staccate alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali è garantito l'utilizzo di un apposito spazio, accessibile, visibile e di facile consultazione, detto Bacheca sindacale, ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 25 della Legge 300/70.
2. La R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, previa apposizione di una sigla che sancisca la propria responsabilità legale, senza preventiva autorizzazione della Dirigente Scolastica, nelle bacheche di cui al comma precedente, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa.
3. Stampati e documenti possono essere inviati all'Istituto, per l'affissione, anche dalle strutture sindacali territoriali. La Dirigente Scolastica ne assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U., per quanto di loro competenza.

Art. 41 - Assemblee sindacali

1. Il personale dell'Istituto ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con la Dirigente Scolastica o in altra sede per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
2. Nell'Istituto può essere tenuta, di norma, un'assemblea al mese, e comunque non più di due, per la durata massima di due ore per assemblea.
3. In nessun caso è consentita la partecipazione a due assemblee, in orario di servizio, nella stessa giornata.
4. Le assemblee di Istituto, sia in orario di servizio che in orario non di servizio, sono indette, singolarmente o congiuntamente, sia dai soggetti sindacali che ne hanno titolo sia dalla maggioranza delle R.S.U.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello della persona delle docenti, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. Per le assemblee territoriali in orario di lavoro la durata massima del tragitto, che rientra nel computo delle ore annue pro capite, è concordata tra la Dirigente Scolastica e la R.S.U.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata e la sede sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o email al Dirigente Scolastico. Questi dispone affinché la comunicazione di indizione dell'assemblea venga affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'Albo d'Istituto. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.
8. Contestualmente all'affissione all'Albo d'Istituto dalla Dirigente Scolastica ne farà oggetto di avviso, con circolare interna, al personale interessato all'assemblea sindacale al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta. Tale dichiarazione individuale di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il personale è tenuto a dichiarare la propria partecipazione all'assemblea almeno 72 ore prima del giorno di svolgimento dell'assemblea medesima, affinché la Dirigente Scolastica abbia il tempo necessario per la dovuta informazione agli alunni e alle loro famiglie su eventuali disservizi (adattamenti di orario delle lezioni, uscite anticipate, ecc..).

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Cava

Unano

Claudio

Poma

Man

Edmond

10. Solo in caso di assenza, nel giorno di assemblea, per giustificati e documentati motivi manifestatisi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo del monte ore individuale.

11. Nelle assemblee, in cui è coinvolto il personale ATA, se la partecipazione è totale, la Dirigente Scolastica, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli dipendenti, stabilisce i nominativi di coloro che sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili, coincidenti con l'assemblea, concordando, già in questa sede, in ciascun plesso la quota di un Collaboratore scolastico per plesso anche se in servizio in plessi diversi, per assicurare la custodia dei locali, la vigilanza agli ingressi, la sorveglianza degli alunni all'interno del plesso, con particolare riferimento agli alunni disabili.

12. In mancanza di disponibilità da parte dei dipendenti, per assicurare i servizi essenziali, si procede per sorteggio, seguendo, nei limiti de/ possibile, il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 42 – Modalità di sciopero

1. La comunicazione di indizione dello sciopero viene inviata non appena il Ministero fornisce la comunicazione alla Scuola e, comunque, in tempi utili per consentire una ponderata valutazione (2/3 giorni), da parte del personale, della decisione di aderirvi e per garantire in tempo congruo (preavviso di almeno 3 giorni) la comunicazione alle famiglie circa la qualità del servizio erogato.

2. Il personale è invitato – tramite bacheca del Registro Elettronico Nuvola per il personale docente, e con email all'indirizzo della segreteria per il personale ATA – a comunicare la propria intenzione entro e non oltre il termine indicato (giorno ed ora) in una delle seguenti forme: o di aderire allo sciopero o di non aderirvi oppure di non avere maturato alcuna decisione a riguardo. Ai fini dell'organizzazione del servizio, non vengono accettate manifestazioni di volontà che giungono oltre il termine perentorio indicato. Si fa presente che il dipendente che non invia la comunicazione oppure la fa pervenire oltre i termini, è considerato in servizio. Nella giornata dello sciopero, si chiede, a coloro che hanno dichiarato di non avere maturato alcuna decisione, di comunicare l'eventuale adesione allo sciopero stesso entro le ore 7.15 (personale ATA) e ore 7.40 (personale docente) con email all'indirizzo della segreteria o telefonata al responsabile di sede.

3. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, possono essere chiamati in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata in cui è stato proclamato lo sciopero, per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.

4. Il diritto allo sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/90.

Art. 43 - Permessi sindacali

1. La R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle 00.SS., firmatari del CCNL del 29/11/2007, possono avvalersi, per l'espletamento de/ loro mandato, di permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dal CCNQ del 07/08/1998 e, comunque, con un preavviso minimo di 3 giorni.

2. Il contingente dei permessi di spettanza della R.S.U. e da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito e per le attività di cui al comma 1.

Art. 44 - Agibilità sindacale

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiale alla R.S.U. tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. La Dirigente Scolastica ne assicura la sollecita trasmissione alla R.S.U. che ne cura l'affissione all'albo sindacale, come previsto dall'art. 44.

2. L'Istituto si impegna, su richiesta, a consegnare alla R.S.U. e alle 00. 55. di cui all'art. 7 de/ CCNL copia degli atti dal contenuto generale aventi rilevanza esterna pubblicati all'albo, nonché copia di tutti gli atti ufficiali concernenti le materie sulle quali la stessa R.S.U. e 00.55. esercitano il diritto di informazione.

3. Alla R.S.U. è consentito l'uso dei mezzi telematici tramite personale autorizzato.

Art. 45 - Patrocinio e accesso agli atti

1. La R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS., che hanno titolo alla Contrattazione Integrativa d'Istituto, hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituto su tutte le materie di cui all' art. 6 del CCNL del 29/11/2007.

2. La R.S.U. e le OO. 55. territoriali, fatte salve le norme di cui al DLgvo 196/2003, su delega degli interessati da acquisire agli atti dell'Istituto, hanno diritto di accesso agli atti depositati in ufficio in ogni fase del procedimento che riguarda il personale delegante, secondo le disposizioni normative che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi.

3. Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, su delega scritta, può farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

Art. 46 - Contingente in caso di sciopero

1. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero la Dirigente Scolastica, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:

- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 Assistente Amministrativo e n.1 Collaboratore Scolastico;
- per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso sede di esami;
- per garantire la vigilanza sui minori durante la mensa: n. 1 Collaboratore Scolastico per ciascuna sede di mensa;
- per garantire la sorveglianza sui minori durante lo sciopero del personale docente, i docenti in servizio dovranno garantire la sorveglianza dei minori presenti in istituto.

2. In caso di sciopero la Dirigente Scolastica comunica al personale interessato l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

3. Nell'individuazione del personale da obbligare si procederà per sorteggio escludendo coloro che fossero stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

4. Il personale ATA è tenuto a comunicare per tempo l'adesione allo sciopero per consentire la garanzia dei servizi minimi.

CG-I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

PERSONALE ATA

Art. 47 - Flessibilità dell'orario di lavoro

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio e con determinazione della Dirigente Scolastica, il dipendente che si trovi in particolari situazioni previste dal D.L. vo n. 151/2001 e dalla legge n.104/1992 e, successivamente, il personale che abbia necessità connesse a figli in età scolare possono richiedere di posticipare l'entrata e/o anticipare l'uscita.

2. Le ore di lavoro non prestate sono recuperate con rientri pomeridiani o in altro orario da concordare con le OS in base alle esigenze dell'Istituzione Scolastica.

3. Su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, e possibile per il dipendente effettuare la propria prestazione lavorativa fruendo dell'orario flessibile di lavoro, consistente nella rimodulazione dell'orario giornaliero di ingresso e di uscita. Con tale modalità è possibile articolare l'orario d'obbligo del dipendente nell'arco della medesima settimana con riduzione a cinque giorni lavorativi settimanali (art. 53 CNL 29.11.2007). Tale modalità deve, comunque, garantire la presenza presso gli Uffici di Segreteria di n. 1 unità nella giornata di sabato. Il personale che svolgerà servizio nella giornata di sabato può usufruire di un altro giorno libero della settimana, preventivamente definito e comunicato alla Dirigente Scolastica.

4. L'articolazione dell'orario di lavoro nei modi definiti dal comma 3 può essere attivata anche dal DSGA qualora lo ritenga necessario per un più agevole svolgimento del lavoro d'ufficio e per un più funzionale raggiungimento degli obiettivi.

Art. 48 - Rilevazione dell'orario di lavoro e ritardi

1. È fatto obbligo a tutto il personale di apporre la firma giornaliera su apposito registro ove va segnato anche l'orario di ingresso e quello di uscita.

2. Il ritardo sull'orario di ingresso dovrà avere carattere di eccezionalità.

3. Il ritardo sull'orario di ingresso e recuperato con prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 49 - Permessi brevi e recupero

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Unno Cane
Causale
Vano Puro
Causale
Causale

C8 - I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

Art. 54 - Attuazione

Le attività di lavoro che prevedono l'uso di attrezzature tecnologiche verranno realizzate in orario di servizio, tranne nei casi in cui vi sia un accordo specifico a non farne parte dell'incarico assegnato. In ogni caso, le attività al di fuori dell'orario di lavoro con l'uso di tecnologie verranno utilizzate solo per casi urgenti e legati a scadenze.

C9 - I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 55 - Attuazione

Considerato che nell'Istituto comprensivo, in quanto scuola del primo ciclo, non vi sono figure professionali dedicate alla gestione e manutenzione delle attrezzature tecnologiche e che, nel contempo, le ICT sono entrate nell'ambito delle metodologie didattiche (anche per l'inclusione e per il superamento di difficoltà di apprendimento e/o di deficit per l'apprendimento in casi di diverse abilità) in modo invasivo, il personale con competenze sulle nuove tecnologie verrà valorizzato, prevedendo anche compensi sotto forma di lavoro straordinario, di compensi forfettari per incarichi particolari o riconoscendo intensificazione del lavoro.

In sede di contrattazione integrativa verrà previsto un riconoscimento ai dipendenti che, in possesso di competenze, svolgono un ruolo a supporto dell'attività amministrativa e/o didattica.

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DOCENTI IN RELAZIONE AL PTOF

1. Le modalità di utilizzazione dei docenti sono direttamente collegate con gli obiettivi e le strategie organizzative e didattiche fissate nel PTOF. Uno dei pilastri su cui si fonda il progetto d'Istituto consiste nell'affrontare le problematiche legate al disagio che costituiscono una delle priorità dell'azione educativa e formativa della nostra scuola.

NORME FINALI

Art. 56 - Verifica

1. Entro il termine delle attività didattiche (30 giugno), su richiesta di una delle parti, il presente contratto sarà oggetto di verifica in apposita riunione convocata dal Dirigente Scolastico non più tardi del quinto giorno dalla data di richiesta.

Art. 57 - Rinnovo

1. In assenza di richiesta scritta di una delle parti, i contenuti del presente contratto si rinnovano tacitamente anche per gli anni scolastici successivi, fermo restando quanto prescritto al successivo art.62, comma 2.

Art. 58 - Interpretazione autentica

1. Per affrontare problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 5 giorni dalla richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo entro 10 giorni dall'inizio della trattativa, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa.

Art. 59 - Norma di salvaguardia

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001914 - 06/03/2023 - II.10 - E

Valerio C...

Claudio P...

R...

N...

T...

1. Per quanta non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa legislativa e/o contrattuale vigente in materia.

2. Quanta stabilito nel presente contratto si intende tacitamente abrogato, qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali.

La presente costituisce ipotesi di contrattazione d'istituto, che, dopo essere stato letto e discusso dai presenti, viene sottoscritto in ogni sua pagina. L'intesa raggiunta ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.

Per richiesta motivata di una delle parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazione e/o modifiche. Rispetto a quanta non espressamente indicato nella presente contrattazione, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e/o contrattuali vigenti.

Si allega:

Assegnazioni contrattuali a.s. 2022/2023.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

- *Letto, approvato e sottoscritto comprensivo dell'aspetto economico il 6 marzo 2023.*

Unene Gue
Claudie Oe